



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTAZIONE

DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

(art. 24 del CCNL 2016-2018 Enti Locali)

Approvato con delibera della Giunta Comunale n.005 del 31/01/2019

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	FINALITÀ DEL SERVIZIO
ART. 3	MODALITA' DI INTERVENTO
ART. 4	COMPETENZE DEL COORDINATORE DELLA REPERIBILITA' DI TURNO
ART. 5	SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI
ART. 6	DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ
ART. 7	DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO (COORDINATORE GENERALE)
ART. 8	TURNAZIONI
ART. 9	MODALITÀ OPERATIVE
ART.10	EQUIPAGGIAMENTO
ART.11	COMPENSI
ART.12	NORMA FINALE

ART. 1 — OGGETTO

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità del Comune di Afragola, in conformità alla disciplina contrattuale vigente e della normativa vigente a tutela dei lavoratori.

Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno ditale servizio di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere in conformità a quanto previsto nell'apposito protocollo operativo, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

La materia oggetto del presente Regolamento e' principalmente regolata, con riferimento agli enti territoriali dalle seguenti disposizioni normative:

- *decreto legislativo 08/4/2003 n. 66, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro*
- *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018*

ART. 2 — FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.

Il servizio viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale e il rispetto di leggi e regolamenti.

Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

Il servizio di reperibilità - pronto intervento ha come finalità essenziale di fronteggiare e, ove possibile eliminare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità. L'attivazione del servizio di pronta reperibilità deve essere motivata da presupposti di indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alla salvaguardia dell'igiene, della difesa del patrimonio del Comune, del rispetto di Leggi e Regolamenti e altri gravi motivi valutati dal dirigente di turno riconducibili alle finalità essenziali dello stesso servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare nelle situazioni di pericolo atte all'attivazione del servizio di reperibilità, i seguenti casi:

- *cedimento non prevedibile della sede stradale, incidenti sulla sicurezza stradale, per il quale si rende necessario disporre tempestivamente l'interdizione alla circolazione, la predisposizione di percorsi alternativi, primi lavori di ricondizionamento e/o delimitazione del pericolo;*
- *incendi o crolli edifici, pubblici o privati, per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità*
- *incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle*

strade frane, smottamenti, allagamenti

Non sono ammesse chiamate di reperibilità per interventi programmabili nel tempo.

Art. 3 - Modalità di intervento

1. I dipendenti in servizio di reperibilità possono essere attivati esclusivamente dalle seguenti figure a cui verrà fornito il numero di telefono del cellulare personale/di servizio:

- Sindaco e Assessori comunale
- Forze dell'ordine locali o extraterritoriali
- Polizia Locale
- Comando VV.FF.
- Dirigente o suo delegato
- Segretario Generale
- Personale della Protezione Civile dipendente o volontario
- Personale della ditta esercente attività di onoranze funebri per il servizio reperibilità Stato civile

2. Ogni intervento effettuato verrà registrato con apposita relazione che conterrà: Organo che ha chiesto l'intervento, motivo dell'attivazione, personale attivato, misure adottate, impegno temporale complessivo. Detta relazione dovrà essere trasmessa, entro il primo giorno lavorativo utile, al Sindaco ed al dirigente di riferimento.

Art. 4 - Competenze del coordinatore della reperibilità di turno

1. Il dirigente del Settore LL.PP. riveste competenze di coordinatore dell'attività di tutti i dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi non prestino la propria attività lavorativa presso il settore dallo stesso diretto. Allo stesso, pertanto, compete la redazione delle specifiche disposizioni di servizio atte a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità. Per l'espletamento delle attività di cui innanzi i dirigenti degli altri settori interessati dal servizio di reperibilità nominano un referente che collabora con il Dirigente coordinatore.
2. Nel momento in cui viene attivato il C.O.C. di Protezione Civile, le competenze di coordinamento faranno capo all'Autorità di Protezione Civile come previsto dalle normative vigenti.

ART. 5 — SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

1. Le strutture organizzate coinvolte nel servizio di reperibilità sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dei dirigenti competenti, in particolare il servizio di reperibilità riguarda i seguenti ambiti:
 - Manutenzioni, Ambiente e Territorio
 - Vigilanza e Sicurezza Urbana
 - Servizi sociali
 - Servizio Stato Civile
 - Servizio Cimitero
2. Il servizio di reperibilità può essere esteso ad altri servizi svolti dall'Amministrazione ove ve ne fosse la necessità.

3. Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario, anche se appartenente a Settore diverso da quello cui afferisce il servizio oggetto di reperibilità.
4. Il turno di reperibilità dello Stato Civile e dei Servizi sociali è disposto dai rispettivi Dirigenti. Per la reperibilità tecnica, essa è in capo al Dirigente LL.PP., come precisato al precedente articolo.
5. Per la reperibilità tecnica il personale da inserire nel turno potrà essere reperito in altri Settori/Servizi che hanno in dotazione organica personale tecnico ed operaio. In caso di carenza del personale operaio presso i Settori sopraindicati,
6. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, si provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra tutto il personale professionalmente idoneo dell'Amministrazione, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente. Resta fermo che per il dipendente individuato ed inserito nel servizio e comunque in un turno di reperibilità la prestazione si configura come obbligatoria.

ART. 6 — DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

I dipendenti assegnati ai turni di reperibilità, in quanto addetti agli uffici o servizi presso i quali è stato attivato l'istituto della pronta reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del dirigente di turno.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità sono immediatamente comunicati al dirigente del settore di competenza che provvede alla sostituzione.

Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del dirigente del settore di competenza.

Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni - autonomie locali.

Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:

- tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
- risponde prontamente alle chiamate.
- mantiene una condotta attiva e si adopera al fine di raggiungere il luogo ove è previsto l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata
- fornisce il proprio recapito telefonico in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui il telefono di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili

Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza.

Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al dirigente di turno e al dirigente del proprio settore di competenza, redigendo apposito verbale che contenga.

- soggetto/autorità richiedente l'intervento

- natura dell'intervento
- provvedimenti adottati
- personale intervenuto
- altri soggetti istituzionali intervenuti
- ogni altra informazione

Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulta in reperibilità ed è segnalato all'Ufficio procedimenti disciplinari in caso di condotte gravemente negligenti.

ART.8 - TURNAZIONI

Il servizio di reperibilità viene svolto per 365 giorni l'anno e per 24 ore al giorno, salvo diverse disposizioni del dirigente di coordinamento (dirigente LL.PP.).

Ciascun dipendente non può essere messo in servizio di reperibilità per più di 6 turni in un mese, salva la possibilità di elevare in sede di contrattazione decentrata tale limite. I turni sono costituiti da intervalli temporali di minimo 4 e massimo 24 ore consecutive.

In caso di chiamata durante il turno di reperibilità, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate a richiesta, con equivalente recupero orario, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

I titolari di posizione organizzativa possono essere regolarmente inseriti nei turni senza percepire la specifica indennità, fermo restando il diritto, qualora chiamati in servizio, di fruire di una giornata di riposo settimanale da concordarsi con il Dirigente competente in modo proporzionale alla durata della prestazione resa. Qualora non chiamato in servizio, Agli stessi sarà riconosciuto il riposo compensativo previsto dall'art. 23 comma 4 del CCNL 14.09.2000.

Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario d'ufficio dei servizi interessati.

Il dirigente coordinatore (Dirigente LL.PP.) provvederà alla programmazione dei turni dei dipendenti su base annuale con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

I numeri telefonici per contattare il dipendente in reperibilità vengono trasmessi al Sindaco, al Comando di Polizia Locale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri ed al Comando dei Vigili del Fuoco e, se necessario, ad altri soggetti istituzionali, con riferimento all'area di intervento.

ART. 9— MODALITÀ OPERATIVE

A favore dei dipendenti che intervengono in regime di reperibilità utilizzando mezzi di trasporto personali è garantita apposita copertura assicurativa kasko a carico dell'Amministrazione.

Il dipendente inserito nei turni di reperibilità, in caso di chiamata, utilizza il proprio mezzo per raggiungere la sede del Comune: in caso di dimostrata indisponibilità di un autoveicolo, utilizza un mezzo comunale previa autorizzazione del Dirigente coordinatore.

ART. 10 - EQUIPAGGIAMENTO

Al fine di garantire il servizio di reperibilità, durante il turno i dipendenti sono dotati di: telefono cellulare di servizio dotato di caricabatteria e di batteria di riserva; copia delle chiavi dell'ufficio e di eventuali mezzi di servizio necessari a garantire gli interventi richiesti.

DOTAZIONE MEZZI E STRUMENTI Reperibilità Tecnica

La squadra si avvale di idoneo mezzo opportunamente attrezzato e/o di un'autovettura. Detto mezzo dovrà essere dotato di attrezzature e mezzi d'opera necessari per la delimitazione delle aree e/o circoscrizione del pericolo. Gli autoveicoli, completamente attrezzati e pronti all'uso al termine dell'orario di lavoro, sono depositati presso il deposito comunale ovvero altra sede opportunamente individuata.

Tutti i componenti della squadra di reperibilità devono poter accedere al deposito per prelevare i veicoli, all'autorimessa, ai depositi dove sono custoditi i propri dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ai mezzi d'opera e alle attrezzature di propria competenza.

Le autovetture saranno dotate anche di lampeggiante. La squadra di reperibilità tecnica ha sede operativa presso il deposito operai in Via Contrada Leutrek o altra idonea sede individuata.

Nei limiti delle risorse disponibili, i contratti di manutenzione del Comune contengono la previsione dell'intervento in reperibilità. In mancanza, a mezzo apposita gara si procederà a reperire ditte idonee cui affidare il servizio di intervento per reperibilità. E' fornito alle squadre l'elenco delle ditte esterne tenute per contratto all'intervento per reperibilità.

ART. 11 — COMPENSI

Il Servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.

L'indennità di reperibilità :

Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 24 del CCNL 2016/2018) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro. Tale compenso è diverso, distinto ed autonomo anche rispetto a quello da corrispondere al medesimo dipendente qualora renda un'effettiva prestazione lavorativa nell'ambito di un periodo di reperibilità.

La disciplina contrattuale può così riassumersi:

per ogni periodo di reperibilità di dodici ore giornaliere viene corrisposta un'indennità di € 10,33, salvo importi in aumento qualora previsti in sede di contrattazione integrativa;

Tale importo dell'indennità viene raddoppiato quando il periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato (sabato);

- l'indennità di reperibilità, nel valore ordinario o raddoppiato, può essere frazionata in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata in tal caso del 10%;
- nel caso di periodi di reperibilità superiori alle 12 ore, la relativa indennità sarà proporzionalmente incrementata.

Questi importi sono raddoppiati in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale.

Nel caso in cui, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, lo stesso, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art. 11, CCNL 5 ottobre 2001, ha diritto:

- a percepire il compenso per lavoro straordinario (art. 38, del CCNL del 14.9.2000) per le ore effettivamente lavorate;
- oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, a compensazione, secondo le regole stabilite nell'art. 38 comma 7 (relativo al lavoro straordinario) e nell'art. 38-bis (relativo alla banca delle ore) del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario.

Il riposo compensativo

Quando il periodo di reperibilità cada di domenica o nella giornata di riposo settimanale (sabato), secondo il turno assegnato, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 24 comma 1 del CCNL del 14.09.2000

Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto comunque a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto.

Il Dirigente coordinatore (Dirigente LL.PP.) predispone e trasmette mensilmente al Settore Risorse Umane una relazione dettagliata sul servizio di reperibilità svolto al fine di permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti sulla base della prestazione mensile.

ART. 12— NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti nonché alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali.